

Circolare n°: 3/2018

Oggetto: *Incentivo strutturale occupazione giovani: "Bonus assunzioni 2018"*

Sommario: La legge 27 dicembre 2017, n. 205, legge di bilancio 2018, (art. 1, comma 100 e seguenti), introduce in via strutturale un importante incentivo per le **assunzioni strutturali di giovani dall'1/1/2018** con contratto a tempo indeterminato ed a tutele crescenti di giovani **al di sotto dei 30 anni di età**.

Contenuto: _____

Per il solo anno 2018 l'incentivo è previsto per le assunzioni di soggetti al di sotto dei 35 anni di età.

Sono incentivate anche le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione e il rispetto degli altri requisiti.

L'incentivo consiste nell'**esonero per 36 mesi** dal versamento **del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro**, escluso il premio Inail, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua.

Premesso che siamo in attesa delle indicazioni operative da parte dell'INPS, segnaliamo che l'incentivo è già operativo. Diamo pertanto di seguito i requisiti indispensabili per il godimento dello stesso.

Datori di lavoro beneficiari dell'esonero

Possono beneficiare dell'esonero i datori di lavoro privati, esclusi i datori di lavoro domestico. Inoltre l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione (o trasformazione a tempo indeterminato), non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.

Requisito anagrafico dei giovani da assumere

Giovani che alla data della prima assunzione (o trasformazione a tempo indeterminato) incentivata non abbiano compiuto:

- **Solo per l'anno 2018:** il 35° anno di età, vale a dire giovani fino a 34 anni e 364 giorni;
- **Dal 2019 in poi:** il 30° anno di età, vale a dire giovani fino a 29 anni e 364 giorni.

Requisito occupazionale dei giovani da assumere

L'assunzione (trasformazione) è incentivata qualora detti soggetti non siano stati precedentemente occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.

Requisito assunzioni e trasformazioni agevolate

Sono agevolate le seguenti tipologie di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato:

1. assunzione a tempo indeterminato a tutele crescenti, sia a tempo pieno che a tempo parziale;
2. conversione, successiva all'1.1.2018, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico al momento della conversione e il rispetto degli altri requisiti;
3. l'esonero si applica, per un periodo massimo di dodici mesi, anche ai casi di prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di **apprendistato** a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione e che la stessa risulti successiva al 31 dicembre 2017. L'esonero sarà applicato in questo caso dal primo mese successivo a quello di scadenza del periodo di 12 mesi di regime contributivo agevolato, previsto per gli apprendisti che vengono qualificati.

Fruizione parziale dell'esonero

Il beneficio è unico in capo al giovane interessato, ed è utile, principalmente, ad ottenere il primo contratto a tempo indeterminato. Qualora intervenga la cessazione del citato primo rapporto di lavoro a tempo indeterminato e l'agevolazione sia stata

parzialmente fruita (non sono ancora decorsi i 36 mesi), il medesimo giovane venga nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto ad altri datori per il restante periodo utile a coprire i 36 mesi, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.

Revoca del beneficio

Il beneficio può essere revocato, con recupero di quanto già utilizzato, qualora intervenga nei sei mesi successivi, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero.

Compatibilità con altri benefici

L'esonero non è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica e contributiva.

Da ultimo si sottolinea che tale beneficio, come per tutte le altre agevolazioni alle assunzioni prevede il rispetto di principi generali per gli incentivi quali:

- ✓ gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che ha espresso la richiesta del diritto di precedenza;
- ✓ gli incentivi non spettano se il datore di lavoro hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;
- ✓ gli incentivi non spettano in caso di irregolarità contributiva riguardo ai singoli Istituti previdenziali;
- ✓ gli incentivi non spettano in caso di mancata applicazione di accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali
 - **non è invece necessario il rispetto del cd "de minimis" o l'esistenza di un incremento occupazionale.**



Studio Brunello e Partner
PROFESSIONISTI PER LE IMPRESE

*Circolare del
19 gennaio 2018*

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner